



# Ministero dell'Interno

## GABINETTO DEL MINISTRO

N7001/M/Sett. Sic. e Prot. Civ.

Roma, 2 aprile 2002

-AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

-AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO  
PER LE PROVINCIE DI

TRENTO E BOLZANO

-AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

A O S T A

e, per conoscenza

-AI SIGG.RI QUESTORI

LORO SEDI

-AI SIGG.RI COMANDANTI PROVINCIALI  
DEI VIGILI DEL FUOCO

LORO SEDI

PROT. n° P333/4139 sott. 6/II R. 16

**OGGETTO:** Norme in materia di sicurezza degli impianti sportivi. –

In relazione alle segnalate esigenze di sicurezza degli impianti sportivi, si precisa che le norme del D.M. 18 marzo 1996, nella materia in oggetto, in materia, continuano a trovare applicazione anche a seguito delle disposizioni di semplificazione recate dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, con particolare riguardo alle modificazioni introdotte dallo stesso D.P.R. agli articoli 141 e seguenti del regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, atteso che anche le nuove disposizioni (cfr. art. 141) rinviano alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.



# *Ministero dell'Interno*

## **GABINETTO DEL MINISTRO**

Nondimeno, i riferimenti alle commissioni provinciali di vigilanza, contenuti nel predetto D.M. del 1996, devono intendersi fatti, con l'entrata in vigore del citato D.P.R. n. 311 del 2001, anche alle analoghe commissioni comunali, quando costituite, e sempre che si tratti di impianti con capienza pari o inferiore a 5000 spettatori. Continua, pertanto, ad essere prescritta la partecipazione alle predette commissioni, quale aggregato a titolo consultivo, di un rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo designato.

Di quanto sopra si prega di dare comunicazione ai Comuni per i provvedimenti di competenza.

IL MINISTRO

TOM/rm